

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28/02/2022

Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2022 alle ore 21.00 presso la "Casa Famiglia" sita in Prata di Pordenone, via G. D'Annunzio, n. 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "PRO LOCO GHIRANO PORTE APERTE" per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto,
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto vigente, il Presidente Sig.ra Sandra Carrer, la quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Sig.ra Giada Rosolen che accetta. Il Presidente evidenzia che l'assemblea in seconda convocazione è stata regolarmente convocata.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto è presente l'intero Consiglio di amministrazione e n. 54 Soci in persona o per delega, come da apposito foglio presenze che verrà conservato agli atti dell'Associazione. Si passa quindi, alla trattazione di quanto previsto al primo e unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che:

- si rende necessario modificare alcune clausole del precedente Statuto approvato il 24/04/2021 conforme alle normative del D.Lgs. 117/17 in tema di Associazioni di promozione sociale;
- che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 15/02/2022 ha già deliberato in merito alla modifica dello Statuto.

Tutto ciò premesso si dà lettura alle modifiche apportate agli articoli 4, 9 e 19 dello Statuto, necessarie per il buon esito dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore cd. "RUNTS" e si dichiara aperta la discussione.

Intervengono alcuni soci chiedendo spiegazione sulla motivazione legata alla modifica degli articoli del nuovo Statuto ed il Presidente con l'intervento del Segretario risponde chiarendo che a seguito di richiesta degli Organi Regionali preposti alla verifica dell'istanza d'iscrizione al RUNTS è stata rilevata la necessità di modificare i seguenti punti:

- il quorum costitutivo per le assemblee straordinarie è stato portato da due terzi a tre quarti come previsto dall'art. 21, co. 2, c.c.;
- è stata modificata da due terzi a tre quarti il quorum deliberativo per la decisione di scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione (ex art. 21, co. 3, c.c.);
- è stata estesa a tutti i soci (sia maggiorenni che minorenni) la possibilità di associarsi all'ente.

Viene inoltre precisato che in base a quanto previsto l'art. 9 del previgente regolamento per le modifiche statutarie è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti in quanto l'Assemblea si è tenuta in seconda convocazione.

Dopo approfondita ed esauriente discussione, Il Presidente invita i soci all'approvazione per alzata di mano del nuovo Statuto, così come letto.

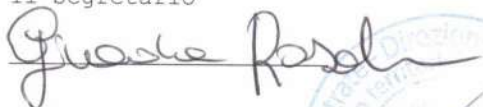
Si procede al conteggio dei voti favorevoli e dei contrari, dal quale risulta, a fine votazione, che l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto adeguato al Codice del Terzo che verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone, esente da imposta di registro ex art. 82, co. 3 del CTS.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 22.05.

Il Presidente



Il Segretario



atto registrato a Pordenone il 10 MAR. 2022
al n° 410 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN

STATUTO

"PRO LOCO GHIRANO PORTE APERTE APS"

allegato 1 all'atto rogato
Pordenone il 10 MAR. 2022 a
n° 710 Mod. 3 con
liquidati € ESENTI dicui
per imposta IPOT. € 1

ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E' costituita ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) un'associazione di promozione sociale denominata "PRO LOCO GHIRANO PORTE APERTE APS" (in prosieguo indicata altresì come "associazione"), con sede legale in Prata di Pordenone, frazione Ghirano, Via Leonardo da Vinci n.42, e con durata illimitata.

L'organo amministrativo potrà fissare e variare liberamente l'indirizzo all'interno dello stesso comune.

ART.2 (Scopo, finalità e attività) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui alle lett. f), i), k), u) dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale;
- Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
- Sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- Curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eventuale eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
- Aprire e gestire circoli per i soci;
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.
- Svolgere attività di beneficenza ed erogazione di denaro a sostegno di persone svantaggiate, anche mediante l'erogazione a favore di altri enti del Terzo Settore impegnati in questo ambito.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art.7 del Codice del terzo settore- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Associati) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Santa Anna



Gli associati dovranno versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati) Gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'assemblea, hanno diritto di:

- voto per eleggere gli organi direttivi dell'associazione;
- essere eletti alle cariche direttive dell'associazione;
- voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione;
- ricevere le eventuali pubblicazioni dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Versare nei termini la quota associativa annuale;
- Rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione;
- Non operare in concorrenza con l'attività dell'associazione.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.

Il Consiglio di amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi a fronte di spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per l'associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART.5 (Ammissione e perdita della qualità di associato) L'ammissione di nuovo associato viene decisa dall'Organo di amministrazione a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sante Carrà



La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo l'appartenenza all'associazione non possono chiedere la restituzione dei conferimenti e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

ART. 6 (Volontari) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 (Lavoratori) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, fermo restando che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti di legge, il loro trattamento normativo ed economico non dovrà essere inferiore a quello previsto nei contratti collettivi (di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015) e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il Consiglio di amministrazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 8 (Organi) Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo;
- e) Il Revisore Legale dei Conti.

ART. 9 (Assemblea) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Senile Gire

R

Ciascun associato ha diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, cartacea o elettronica contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo o recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Approva la relazione morale del presidente;
- Indica le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presente assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione e per lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

ART.10 (Consiglio di amministrazione) L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra gli associati i componenti del Consiglio di amministrazione in numero minimo di 5 e massimo di 25 consiglieri.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti, determinato dall'Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

Sante Gnan



Altra
fficio term
Alta
ouapio

Alla convocazione del neo eletto Consiglio di amministrazione provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di amministrazione il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto dal successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio di amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso in cui la vacanza degli associati nel Consiglio di amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio di amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea nella quale non è stato approvato il rendiconto, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione stabilire la quota associativa annuale, la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma di attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

Alla riunione del Consiglio di amministrazione possono presenziare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse dell'associazione.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili dell'associazione e le relative registrazioni.

ART. 11 (Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La carica di Presidente è incompatibile con incarichi in Pubbliche Amministrazioni (Enti locali) o in partiti politici.

Seudo Gner

PR

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione (quattro anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente in caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei suoi nuovi componenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, coordina l'attività dell'associazione e degli associati volontari.

ART. 12 (Organo di controllo) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è facoltativa, l'associazione può dotarsi di un organo, avente funzioni analoghe, anche privo dei requisiti normativi per l'esercizio del controllo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Il Revisore Legale dei Conti) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ART. 14 (Patrimonio) Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse dalle quote associative, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, libere contribuzioni effettuate da privati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le uscite riguarderanno principalmente: la spesa del personale (compresi tutti gli oneri, diretti ed indiretti, previsti dalla legge e dal rapporto di lavoro), gli acquisti di beni e servizi, le manutenzioni ordinarie, le eventuali manutenzioni straordinarie, le quote di ammortamento, eventuali contributi ad altri enti o associazioni aventi finalità socioassistenziali, gli oneri per l'organizzazione di qualsiasi attività inerente gli scopi sociali e gli altri oneri generali.

Scirella Anna

R

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, dai contributi, erogazioni, raccolta fondi e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia legittima titolare.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Bilancio di esercizio) Il Bilancio di previsione riporta tutte le entrate che si ipotizza di poter realizzare e tutte le spese che si prevede di dover sostenere nel corso dell'esercizio, sulla base del Programma di attività. Sono indicate inoltre, separatamente, le somme ancora da riscuotere e quelle ancora da pagare al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Programma di attività indica ed illustra le iniziative alle quali si intende dare attuazione con i fondi a disposizione.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il Bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione abbia dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio viene predisposto dal Consiglio di amministrazione in conformità alla modulistica di legge e, quindi, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'eventuale saldo attivo di amministrazione può essere utilizzato per far fronte a nuove iniziative o a maggiori spese soltanto dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.

Ove l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti di legge, essa deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compresi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 (Libri) L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di consultare i libri sociali, contabili ed ogni altra documentazione, facendone richiesta scritta al Consiglio di amministrazione, il quale provvederà in tal senso - in assenza di giustificati motivi ostativi - mettendo a disposizione la relativa documentazione entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 18 (Partecipazione a consorzi, enti, comitati od associazioni) L'Associazione potrà decidere di aderire al Consorzio competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare nonché propagandare le attività.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione

Sante Carrà

PR

che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione, la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con la maggioranza almeno dei tre quarti di tutti gli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con scopi, finalità e attività simili all'associazione e con priorità agli enti aventi sede nel territorio del comune di Prata di Pordenone, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Clausola compromissoria) Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

ART. 21 (Rinvio) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, inclusi il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) ed il Codice Civile.

Sando Gera

Giuseppe Rosol

